

SCADENZA 2.10.2018 PER ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI COMPRO ORO

Dal 3.09.2018 è possibile presentare istanza di iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro, previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 25.05.2017, n. 92.

Gli Operatori Compro oro, attivi alla data di cui sopra, che richiederanno l'iscrizione entro il 2.10.2018, potranno proseguire nello svolgimento della propria attività senza dover attendere la pronuncia di accoglimento, da parte dell'OAM (Organismo degli Agenti e Mediatori) sulla richiesta presentata.

A partire dal 3.10.2018 coloro i quali, invece, non avranno presentato l'istanza di iscrizione, dovranno interrompere lo svolgimento della propria attività. Potranno riprenderla solo dopo aver presentato istanza di iscrizione nel Registro ed a seguito della pronuncia di accoglimento da parte dell'OAM.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il servizio "iscrizione", presente nella propria Area privata.

Le richieste pervenute attraverso altre modalità non verranno prese in considerazione.

Indice

Novità del D. Lgs. 92/2017	Pag. 2
Nuovo registro	Pag. 3
Tracciabilità delle operazioni di compro oro	Pag. 5
Profili sanzionatori	Pag. 5
Aspetti operativi	Pag. 6



REGISTRO COMPRO ORO

D. Lgs. 25.05.2017, n. 92 - Art. 15, lett. l) L. 12.08.2016, n. 170 - Circ. Oam 26.07.2018, n. 30 - D.M. 14.05.2018

Il D. Lgs. 92/2017, **entrato in vigore il 5.07.2017**, ha previsto nuove disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro. Una delle principali novità è relativa al nuovo obbligo di iscrizione, da parte degli operatori, nel registro istituito presso l'Oam (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Il registro è attivo dal 3.09.2018 e gli operatori in attività (nel corso del 2018) devono presentare la domanda d'iscrizione al citato registro **entro e non oltre il 2.10.2018**.

NOVITÀ DEL D. LGS. 92/2017

NUOVE DEFINIZIONI	⇒ Operatore compro oro	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla L. 17.01.2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro in via esclusiva o in via secondaria, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro. • Devono ritenersi interessati dai provvedimenti, obblighi e misure del D. Lgs. 92/2017 tutti i soggetti che, anche attraverso la permuta, esercitano l'attività di commercio degli oggetti preziosi usati (preziosi ai sensi del D. Lgs. 251/1999).
	⇒ Operazione di compro oro	⇒	Oltre al decreto antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) e oltre alla L. 7/2000 (disciplina del mercato dell'oro), sono interessati dalla norma per i compro oro anche gli operatori professionali in oro esercenti l'attività di commercio dei preziosi usati, qualora esercitino anche tale attività.
			⇒
NUOVI OBBLIGHI	⇒ Identificazione della clientela	⇒	Prima di eseguire l'operazione l'operatore deve identificare il cliente in base alla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007).
	⇒ Uso del contante	⇒	Le operazioni di importo pari o superiore a € 500 (unica o più operazioni frazionate) possono essere eseguite esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante , che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente.
	⇒ Tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell'oro	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Gli operatori sono obbligati ad utilizzare un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite per operazioni di compro oro. • Per ogni operazione di compro oro effettuata occorre compilare una scheda numerata progressivamente indicante una serie di elementi, fra i quali: i dati identificativi del cliente, il prezzo pagato e il mezzo di pagamento, la descrizione sintetica dell'oggetto prezioso, la quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto, due fotografie dell'oggetto prezioso, la data e ora dell'operazione e la destinazione data al prezioso usato. • A compravendita avvenuta gli operatori rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni sopra elencate.
	⇒ Conservazione	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • I dati identificativi dei clienti, le schede numerate e copia della ricevuta riepilogativa sono conservati per 10 anni, adottando idonei sistemi di conservazione (art. 6 D. Lgs. 92/2017). • Tale adempimento costituisce valida modalità di assolvimento della tenuta del Registro di Pubblica Sicurezza.
	⇒ Segnalazione delle operazioni sospette	⇒	Gli operatori compro oro sono tenuti ad inviare all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette secondo le norme in tema di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007).
	⇒ Registro "compro oro"	⇒	Iscrizione del nuovo registro obbligatorio (per gli operatori diversi dalle banche), istituito presso l'Oam, degli operatori compro oro professionali (🔗).

NUOVO REGISTRO

**NUOVO REGISTRO
ISTITUITO
PRESSO L'OAM**

*D. Lgs. 92/2017
D.M. 14.05.2018*

- L'esercizio dell'attività di compro oro è **riservato agli operatori iscritti nell'apposito registro** istituito presso l'Oam.
- Per gli operatori in attività, l'iscrizione al registro deve essere effettuata **dal 3.09.2018 fino al 2.10.2018**.

A decorrere dal 3.10.2018 i soggetti che non hanno presentato l'istanza di iscrizione devono interrompere la compravendita e l'attività di permuta di oggetti preziosi usati, che potrà essere ripresa solo dopo aver presentato istanza di iscrizione nel Registro ed a seguito della pronuncia di accoglimento da parte dell'Oam.

**ISCRIZIONE
NEL REGISTRO
DEGLI OPERATORI
COMPRO ORO**

Art. 3 D.M. 14.05.2018

- I soggetti interessati sono tenuti a richiedere l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro con apposita istanza **inviata telematicamente all'OAM**, alla quale devono essere allegate, oltre alla copia dei documenti di identificazione dell'operatore (per le persone giuridiche, del legale rappresentante), anche:
 - .. l'attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, che provi la **validità della licenza** per l'attività in materia di oggetti preziosi (art. 127 R.D. 773/1931);
 - .. **copia del versamento del contributo** dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro. L'iscrizione o la permanenza dell'operatore nel registro è preclusa nel caso di omesso versamento del contributo.
- Per la corretta presentazione dell'istanza di iscrizione inviata telematicamente sono richiesti ("Fe-derpreziosi" comunicazione 30.07.2018, n. 25/2018):
 - .. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo;
 - .. firma digitale intestata al richiedente l'iscrizione (in caso di società, intestata al legale rappresentante);
 - .. documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente l'iscrizione (in caso di società, il documento del legale rappresentante);
 - .. attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, comprovante il possesso e perdurante validità della licenza (ai fini dell'iscrizione nel Registro, in caso di più sedi operative dotate di licenze intestate allo stesso titolare, è sufficiente allegare l'attestazione rilasciata per la licenza primaria - c.d. licenza madre);
 - .. copia del documento attestante il pagamento con l'indicazione della banca emittente e del TRN o del CRO;
 - .. copia del pagamento effettuato della Tassa di concessione governativa, pari ad € 168,00, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 641, ai fini dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro (il pagamento della Tassa di concessione governativa è effettuato, per una volta soltanto (una tantum), mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative" con causale "Tassa iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro" e codice tariffa 8617. Il versamento deve essere necessariamente "eseguito da" il soggetto che richiede l'iscrizione nell'Elenco).
- Per coloro che hanno già effettuato l'**iscrizione facoltativa al portale Oam, sarà sufficiente accedere alla propria area privata ed integrare la propria posizione** con i dati richiesti.

L'Oam, **entro 30 giorni** dalla ricezione dell'istanza, verificata la regolarità e completezza dell'istanza d'iscrizione e della documentazione allegata, dispone ovvero nega l'iscrizione dell'istante nel registro degli operatori compro oro e assegna all'iscritto un codice identificativo unico.

**CONTENUTO
DEL REGISTRO
DEGLI OPERATORI
COMPRO ORO**

Art. 4 D.M. 14.05.2018

• **Sezione
ad accesso
pubblico**

- Sono annotati i dati trasmessi dall'operatore compro oro ai fini dell'iscrizione nel registro e le eventuali successive variazioni.

• **Sottosezione
ad accesso
riservato**

- Sono annotati, oltre ai dati presenti nella sezione ad accesso pubblico, anche i seguenti dati:
 - .. gli estremi dei decreti sanzionatori emessi per violazioni relative agli obblighi di identificazione della clientela, di conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
 - .. gli estremi dei provvedimenti di sospensione dall'esercizio dell'attività di compro oro adottati dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
 - .. gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro;
 - .. gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall'Oam, adottati a carico di un medesimo soggetto.

**CONTRIBUTO
DI ISCRIZIONE**

- **Prima iscrizione**
 - I soggetti richiedenti l'iscrizione nel Registro dei Compro oro sono tenuti al versamento di un contributo determinato, per la prima iscrizione, secondo i criteri indicati nella tavola sottostante, in considerazione della natura giuridica, dell'esclusività o meno dell'attività svolta e della complessità organizzativa dell'operatore Compro oro.

La determinazione del contributo per l'iscrizione nel Registro è effettuata al momento della presentazione della domanda stessa.
- **Variazioni**
 - L'eventuale variazione, nel corso dell'anno di iscrizione, delle sedi operative e/o della prevalenza o meno dell'attività svolta, comporterà l'obbligo, per i compro oro, di **immediata comunicazione** all'Organismo mediante il sistema telematico di gestione del Registro, nonché di provvedere ad un **nuovo versamento** della maggiore quota dovuta.

- Qualora l'operatore Compro oro proceda ad aprire una o più nuove sedi operative o a trasferire una o più sedi operative, è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione e contestualmente a versare la quota variabile pari ad € 70,00 prevista dalla tavola sottostante per ciascuna sede operativa così modificata od aggiunta. Deve considerarsi invece esentato dal versamento l'operatore Compro oro il quale, avendo una sola sede operativa, si limiti a trasferire quella inizialmente comunicata.
 - Qualora l'attività di Compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse, nel corso dell'anno di iscrizione, prevalente, l'operatore è tenuto a comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi previsti dalla tavola sottostante, pari ad € 20,00.
- **Annualità successive**
 - Il contributo per le annualità di iscrizione successive alla prima iscrizione sarà determinato dall'Organismo con successivo provvedimento, anche in funzione del numero degli iscritti ed in misura proporzionale alla loro dimensione.
- **2019**
 - **Entro il mese di maggio 2019**, saranno comunicati i criteri e le modalità per il versamento del contributo richiesto per la relativa annualità.

**VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO**

- **Termine**
 - Il **versamento del contributo** deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro.
- **Attestazione**
 - Il richiedente deve produrre, secondo le modalità previste dal sistema telematico di iscrizione gestito mediante il sito dell'OAM, copia del documento attestante il pagamento con l'indicazione della banca emittente e del TRN - Transaction Reference Number o del CRO - Codice Riferimento Operazione.
- **Conto corrente**
 - I versamenti dei contributi devono essere effettuati sul conto corrente intestato a OAM ASSOCIAZIONE - IT42M0200805181000105318357, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.
- **Rinuncia o rigetto**
 - In caso di rinuncia o rigetto dell'istanza di iscrizione ovvero in ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi versati non saranno rimborsati dall'Organismo.

Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dal Registro, presenti una nuova domanda di iscrizione, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l'OAM, quali il mancato versamento dei contributi dovuti. I crediti vantati da OAM per contributi pregressi non versati sono esigibili ai sensi di legge e l'Organismo imputerà automaticamente ogni nuovo versamento alle precedente posizione debitoria.

Tavola n. 1

Importi del contributo di iscrizione al registro Oam per operatori compro oro

Attività compro oro prevalente	Persone giuridiche (società di persone e società di capitali)	Contributo fisso	€	230
		Contributo variabile (per ogni sede operativa)	€	70
	Persone fisiche (ditte individuali)	Contributo fisso	€	120
		Contributo variabile (per ogni sede operativa)	€	70
Attività compro oro secondaria	Persone giuridiche (società di persone e società di capitali)	Contributo fisso	€	210
		Contributo variabile (per ogni sede operativa)	€	70
	Persone fisiche (ditte individuali)	Contributo fisso	€	100
		Contributo variabile (per ogni sede operativa)	€	70

TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI DI COMPRO ORO

NUOVI OBBLIGHI

- Prima dell'esecuzione dell'operazione, gli operatori compro oro devono procedere all'**identificazione di ogni cliente**, con le modalità di cui all'art. 18, c. 1, lett. a) e all'art. 19, c. 1, lett. a) D. Lgs. 231/2007.
- Allo scopo di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un **conto corrente**, bancario o postale, **dedicato** in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
- Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono **una scheda, numerata progressivamente** e recante:
 - .. l'indicazione dei dati identificativi del cliente, nonché, per le operazioni di importo **pari o superiore a € 500**, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
 - .. la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;
 - .. l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato alla sua qualità e al suo stato;
 - .. due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
 - .. la data e l'ora dell'operazione;
 - .. l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
 - .. l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:
 - . di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto;
 - . dell'operatore professionale di cui alla L. 17.01.2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;
 - . delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto.
- A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una **ricevuta riepilogativa** delle informazioni acquisite.

Conservazione	<ul style="list-style-type: none"> • Gli operatori compro oro devono conservare i dati acquisiti, le schede nonché la copia della ricevuta per un periodo di 10 anni (secondo le modalità di cui all'art. 6 del D. Lgs. 92/2017). • L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al D. Lgs. 92/2017 costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'art. 128 R.D. 18.06.1931, n. 773 (che disciplina la tenuta del Registro di Pubblica Sicurezza).
Registro di Pubblica Sicurezza 	<p>Stante il contenuto del D. Lgs. 92/2017 sembra ragionevole ritenere che vi sia stata l'effettiva e valida sostituzione del Registro di Pubblica Sicurezza (quindi non vi dovrebbe essere più l'obbligo di tenuta dello stesso), con l'adempimento degli obblighi di conservazione dei documenti costituenti il fascicolo della clientela (rappresentati dal documento di riconoscimento acquisito nell'operazione di identificazione della clientela, dalla Scheda numerata progressivamente, e dalla Ricevuta riepilogativa).</p>

Art. 5 D. Lgs. 92/2017

PROFILI SANZIONATORI

Tavola n. 2

Sanzioni

Violazione	Sanzione
Esercizio dell'attività di compro oro in assenza dell' iscrizione all'apposito registro.	Reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da € 2.000 a € 10.000 .
Inosservanza degli obblighi di comunicazione all'Oam.	Sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.500 . In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata; se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi dalla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a € 500 : il procedimento sanzionatorio è attribuito alla competenza dell'OAM.
Omessa identificazione della clientela, superamento del limite di € 500 per l'uso di denaro contante e omessa conservazione dei dati.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000 .
Omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000 .
Controlli e procedimento sanzionatorio	I poteri di controllo sono affidati in via principale alla Guardia di Finanza; le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate con decreto dal Ministero dell'Economia e il relativo procedimento sanzionatorio è regolato dalla L. n. 689/1981. Qualora accerti l'esistenza di due violazioni commesse nel triennio, la Guardia di finanza propone al Ministero quale sanzione accessoria la sospensione dell'esercizio dell'attività da 15 giorni a 3 mesi ; l'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 30.000 (D. Lgs. 92/2017; art. 4 D.M. 14.05.2018).

ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 3



Fac-simile di scheda per operazioni compro oro (art. 5, D. Lgs. 92/2017)

<p><i>Intestazione</i> Oreficeria Orafa S.n.c. di Verdi Antonio Via Leon d'Oro, n. 100 36100 Vicenza (VI) C.F. e P. Iva 01234560789</p>		<p>Numero progressivo scheda operazioni</p>	
<p>Cognome Nome Sesso Comune di nascita/Stato estero Prov. Data di nascita Codice Fiscale Indirizzo Comune Prov. Cap. Documento di identificazione n. Data rilascio Autorità e luogo del rilascio Attività lavorativa svolta</p>		<p><i>Identificazione cliente</i></p>	
<p>Denominazione Codice Fiscale Indirizzo Comune Prov. Cap.</p> <p><i>Legale rappresentante:</i> Cognome Nome Sesso Comune di nascita/Stato estero Prov. Data di nascita Codice Fiscale Indirizzo Comune Prov. Cap. Documento di identificazione n. Data rilascio Autorità e luogo del rilascio Attività lavorativa svolta</p>			
<p>Descrizione oggetto prezioso usato (qualità e stato): </p>	<p style="text-align: center;"><i>Fotografia del prezioso</i></p>	<p><i>Descrizione del prezioso</i></p>	
<p>• Transazione effettuata con: <input type="checkbox"/> denaro contante; <input type="checkbox"/> altro mezzo di pagamento estremi • Importo corrisposto €</p>		<p><i>Importo e mezzo di pagamento</i></p>	
<p>• Quotazione oro Altro metallo prezioso • Valutazione oggetto prezioso usato €</p>		<p><i>Valutazione del prezioso</i></p>	
<p>• Cessione a: <input type="checkbox"/> altro operatore compro oro; <input type="checkbox"/> fonderia/azienda specializzata; <input type="checkbox"/> operatore professionale ex L. 72/2000; <input type="checkbox"/> altro cliente.</p>		<p><i>Destinazione dell'oggetto prezioso usato</i></p>	
<p>Cognome Nome Sesso Comune di nascita/Stato estero Prov. Data di nascita Codice Fiscale P. Iva Indirizzo Comune Prov. Cap. Denominazione Codice Fiscale P. Iva Indirizzo Comune Prov. Cap.</p>			
<p>..... li Ora operazione</p>		<p><i>Data e ora di operazione</i></p>	
<p>..... (Firma del cliente)</p>		<p>..... (Firma soggetto che provvede all'identificazione)</p>	<p><i>Firme</i></p>
<p>Si informa che i dati raccolti saranno trattati al fine dell'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 92/2017 in materia di esercizio dell'attività di compro oro, in osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 193/2003.</p>			